

## ALLIANZ LITHIUM

Per autovetture uso privato con alimentazione esclusivamente elettrica ("Battery electric vehicle" - BEV)

**Avvertenze importanti:** la presente appendice modifica, integra e/o all'occorrenza sostituisce quanto contenuto nelle Condizioni di assicurazione che regolano le singole coperture ed opera solo a fronte di quelle che siano state richiamate in polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio, fermo il resto.

### GLOSSARIO:

**Battery Pack (pacco batterie):** indica l'accumulatore o gli accumulatori con funzione di fornire l'energia dedicata in via esclusiva alla trazione del veicolo.

**Hackeraggio:** convenzionalmente inteso quale attività di pirateria informatica perpetrata a danno di memorie - a cui il violatore non ha accesso legale - al fine di sottrarre o alterare dati.

**Ransomware:** tipo di software malevolo che blocca l'accesso ad un'apparecchiatura informatica, generalmente connessa alla rete, cifrando i dati in essa contenuti.

**Valore a nuovo:** è inteso convenzionalmente quale prezzo di listino di un determinato veicolo nuovo - accessori/dotazioni di serie compresi - come fissato dalla casa costruttrice in relazione al Paese nel quale quel veicolo viene distribuito ed in vigore il giorno della prima immatricolazione dello stesso. Il listino è quello emesso dal costruttore del veicolo.

**Veicolo elettrico (BEV - "Battery electric vehicle"):** mezzo a trazione esclusivamente elettrica alimentato con batterie ricaricabili.

## 1) COPERTURE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO, SEZIONE 2 - "L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO"

### 1.1) GARANZIE ADDIZIONALI ALL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

#### Ricorso terzi da incendio

La garanzia è estesa - con il limite di € 160.000 per ogni sinistro - ai danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, a copertura della responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio, esplosione e/o scoppio del veicolo descritto in polizza, compresi quelli prodotti dal "Battery Pack" (pacco batterie), sempre che il predetto veicolo non sia in circolazione.

Il limite di cui sopra si somma con quello previsto per il medesimo evento dalla copertura incendio, se operante sul contratto.

#### Veicoli a trazione elettrica (BEV)

entro il limite del massimale di polizza, sono coperti tutti i danni involontariamente causati a terzi (cose e persone) in conseguenza delle eventuali attività legate alla gestione della ricarica del "Battery Pack" (pacco batterie) del veicolo, compresi quelli derivanti dall'utilizzo del cavo di ricarica e del caricabatteria in dotazione al veicolo assicurato.

### 1.2) GARANZIA INDENNITA' DANNO TOTALE – SOSTITUITA DA GARANZIA INDENNITA' VALORE A NUOVO

La clausola sottostante, che introduce e disciplina la garanzia "Indennità valore a nuovo", sostituisce il contenuto e l'operatività della garanzia "Indennità danno totale". In forza di ciò, la garanzia Indennità danno totale opera con i contenuti e la disciplina della garanzia "Indennità valore a nuovo".

#### GARANZIA INDENNITA' VALORE A NUOVO

##### OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si impegna a versare un indennizzo a seguito di sinistro R.C. Auto, senza responsabilità o in concorso, **avvenuto con altro veicolo identificato.**

**DANNO TOTALE:** in caso di perdita totale del veicolo (quando il veicolo assicurato abbia riportato danni il cui costo di ripristino ecceda l'85% del valore commerciale), l'indennizzo di cui sopra integra, fino a concorrenza del "Valore a nuovo", quanto già spettante all'assicurato a titolo di risarcimento del danno per la perdita del veicolo, **escluse le voci di danno accessorie** ma tenendo conto del valore del relitto.

Per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente il prezzo del veicolo nuovo - compresi gli accessori/dotazioni previsti di serie dalla casa costruttrice che equipaggiano il veicolo assicurato - come definito in glossario.

**Non sono indennizzabili le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.**

L'Impresa, ai fini della determinazione dell'indennizzo, precisa che verrà tenuto conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel "Valore a nuovo" come sopra definito.

**DANNO PARZIALE:** in caso di danno parziale, l'indennizzo è pari alla differenza tra il valore a nuovo delle componenti eventualmente sostituite e il minor valore eventualmente riconosciuto sulle stesse - in sede di risarcimento - in ragione dell'applicazione del degrado d'uso.

#### ESCLUSIONI

La garanzia non opera:

- nei casi previsti dall'articolo "Non operatività dell'assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa" della sezione "NON OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE R.C.AUTO E AZIONE DI RIVALSA", fatti salvi i casi previsti dalla clausola Protezione Rivalsa, se sottoscritta;
- se l'evento che ha comportato la perdita totale del veicolo assicurato non è riconducibile alla circolazione dei veicoli.

## DENUNCIA DEI SINISTRI E ADEMPIMENTI

La denuncia deve essere effettuata nei termini e con le modalità previste dall'Articolo 1.11 - DENUNCIA DI SINISTRO RCA in caso di sinistro stradale.

A richiesta dell'Impresa, la liquidazione dell'indennizzo potrà essere subordinata alla consegna di copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per rottamazione.

## MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO

La liquidazione del danno avverrà in funzione del regime di gestione del sinistro RCA che ha determinato la perdita totale del veicolo:

- **sinistro gestito in regime CARD (Convenzione Risarcimento Diretto):** l'Impresa gestisce e liquida il sinistro per la parte risarcibile ai sensi della Convenzione CARD e, contestualmente, corrisponde all'assicurato, su diversa posizione di sinistro, quanto ulteriormente spettante in forza della presente garanzia.
- **sinistro gestito in regime di RCA ordinaria:** l'assicurato, definito il sinistro con l'impresa assicuratrice del civilmente responsabile, in caso di sinistro indennizzabile, consegna la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione e la quota parte di responsabilità eventualmente addebitatagli (quietanza, CAI, verbale autorità intervenuta, perizia, fattura di riparazione), impegnandosi se richiesto a esercitare il diritto di accesso agli atti di cui all'art. 146 Codice delle Assicurazioni nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. L'Impresa corrisponde l'indennizzo all'assicurato se ed in quanto spettante secondo quanto previsto dalla presente garanzia.

## PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E RINNOVO DELLA GARANZIA

In occasione di ciascuna scadenza annua, l'Impresa si riserva di proporre nuovamente la presente garanzia in sede di proroga/rinnovo della polizza.

## 2) COPERTURE PER IL VEICOLO E LA PERSONA

### 2.1) CLAUSOLA ACCORDO VALORE COSTANTE – SOSTITUITA DA CLAUSOLA ACCORDO VALORE A NUOVO GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE – INTEGRATA DA CLAUSOLA ACCORDO VALORE A NUOVO

La clausola sottostante che introduce e disciplina la clausola Accordo Valore a Nuovo :

sostituisce il contenuto e l'operatività della clausola Accordo a Valore Costante. La nuova clausola è acquistabile in abbinamento ed estensione delle garanzie Incendio, Furto, Garanzie Speciali (atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici) e Kasko limitata a collisione e completa. In forza di ciò, la clausola Accordo a Valore Costante opera con i contenuti e la disciplina della clausola "Accordo valore a nuovo"; integra il contenuto e l'operatività della garanzia "Imprevisti da circolazione" (limitatamente a "Urto o collisione con animali" - opzione "b" massimale pari al valore commerciale del veicolo), se sottoscritta.

### CLAUSOLA ACCORDO VALORE A NUOVO

Nel solo caso di perdita totale del veicolo assicurato, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione denominato "Determinazione dell'ammontare del danno" relativo alle coperture:

- Incendio;
- Furto;
- Garanzie speciali (atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici);
- Kasko completa e Kasko collisione,
- Imprevisti da circolazione, "Urto o collisione con animali" se selezionato il massimale "valore commerciale – opzione b",

sempre che richiamate in contratto, l'Impresa riconosce un indennizzo pari al "Valore a nuovo". Per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente il prezzo del veicolo nuovo - compresi gli accessori/dotazioni previsti di serie dalla casa costruttrice che equipaggiano il veicolo assicurato – come definito in glossario, che costituisce il limite massimo dell'esposizione dell'Impresa.

Agli effetti del presente accordo, comporta perdita totale l'evento a seguito del quale il veicolo subisca un danno, indennizzabile, di importo superiore al 85% del valore commerciale così come sopra definito oppure sia oggetto di furto totale senza che ne segua il ritrovamento.

In ogni caso, la liquidazione è resa al netto del valore dell'eventuale relitto, ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto e/o della franchigia se ed in quanto previsto/a dal contratto e se ed in quanto applicabile .

Non sono indennizzabili le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

### PROSECUZIONE DEL CONTRATTO E RINNOVO DELLA CLAUSOLA

In occasione di ciascuna scadenza annua, l'Impresa si riserva di proporre nuovamente la presente clausola in sede di proroga/ rinnovo della polizza.

### 2.2) INCENDIO E FURTO

#### OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO E FURTO

E' oggetto delle coperture previste da questa garanzia il veicolo identificato in polizza compreso il "Battery Pack" dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso.

#### INCENDIO

Sono indennizzabili – con gli eventuali scoperti previsti dal contratto - i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o scoppio, compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Sono oggetto delle coperture previste da questa garanzia anche i danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio del "Battery Pack" (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo stesso.

#### ESTENSIONI GRATUITE GARANZIA INCENDIO

##### Ricorso terzi da incendio

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "Incendio e furto" della garanzia "Incendio e furto (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)", nei casi di responsabilità civile dell'assicurato conseguente ad incendio, o esplosione, o scoppio del Battery Pack" (pacco batterie dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo descritto in polizza), l'assicurazione risarcisce i danni materiali e diretti provocati ai terzi, ai loro beni mobili e/o immobili e ai loro animali.

**La garanzia opera entro il limite massimo di € 200.000 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati; non opera durante le operazioni di carico o scarico del veicolo e/o se quest'ultimo è in circolazione.**

##### Irraggiamento di calore

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "Incendio e furto" della garanzia "Incendio e furto (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)", la garanzia incendio opera a copertura dei danni subiti dal veicolo assicurato – compreso il "Battery Pack" (pacco batterie) - conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio – anche se derivante da scoppio od esplosione – purché l'incendio non si sia sviluppato direttamente dal veicolo.

#### ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO

**L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:**

- dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; rientra tra le ipotesi di colpa grave l'aver agevolato la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali lasciate incustodite sul veicolo stesso;
- appropriazione indebita;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, eventuale aspirazione di acqua nel motore;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

**L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale per i danni subiti durante le operazioni di installazione e rimozione del "Battery Pack" (pacco batterie) o quando quest'ultimo si trovi separato dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.**

Per i veicoli dotati di antifurto con tecnologia satellitare od altre consimili, che usufruiscano della relativa riduzione di premio prevista, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno - che si applica in sostituzione degli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto nonché di quelli previsti al successivo articolo 11 "Scoperti in caso di sinistro" – nei casi di:

- **installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;**
- **mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;**
- **guasto dell'impianto;**

**l'Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto.**

#### DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO INCENDIO E FURTO

A parziale deroga di quanto previsto in contratto, in caso di danno parziale l'Impresa non considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. **Sono esclusi gli pneumatici e – in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.**  
Fermo il resto.

#### "ESTENSIONE LITHIUM" – GARANZIA INCENDIO E FURTO

In relazione agli eventi coperti dalle garanzie Incendio e Furto, se presenti in polizza, sono compresi - **con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa** - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subiti dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnina) **se di proprietà** dell'Assicurato.

Sono coperti da garanzia i danni da incendio conseguenti a variazione anomala di corrente (corto circuito), **esclusi quelli subiti dal "Battery Pack" (pacco batterie) durante le operazioni di installazione e rimozione o quando questo si trovi separato dal veicolo.**

#### 2.3) GARANZIE KASKO PRIMO RISCHIO ASSOLUTO – KASKO COLLISIONE – KASKO COMPLETA

##### DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

A parziale deroga di quanto previsto in contratto, in caso di danno parziale non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi gli pneumatici e – in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

#### **“ESTENSIONE LITHIUM” – GARANZIA KASKO LIMITATA A COLLISIONE O KASKO COMPLETA**

In relazione agli eventi coperti dalla garanzia “Kasko limitata a collisione” o “Kasko completa”, se presenti in polizza, sono compresi - **con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa** - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria).

#### **2.4) GARANZIE SPECIALI (ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

A parziale deroga di quanto previsto in contratto, in caso di danno parziale non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. **Sono esclusi gli pneumatici e – in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.**

#### **“ESTENSIONE LITHIUM” - “GARANZIE SPECIALI” (atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici)**

**Valida ad integrazione della garanzia “Garanzie speciali (atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici), se operante in polizza**

#### **RIPRISTINO SISTEMI SOFTWARE DI BORDO a seguito di azioni di HACKERAGGIO/ATTACCO INFORMATICO**

In caso di malfunzionamento o blocco totale dovuti ad azione di hackeraggio/attacco informatico che abbia colpito:

- l'impianto di antifurto;
- il sistema di navigazione satellitare;
- altri impianti di bordo gestiti da software,

**purché stabilmente fissati sul veicolo**, l'Impresa corrisponde un indennizzo a copertura dei costi sostenuti dall'assicurato per il ripristino e/o la reinstallazione – se necessario nella versione aggiornata - dei programmi (software) deputati al loro funzionamento, verifica tecnica compresa.

Inoltre, in caso di malfunzionamento o blocco totale dovuto ad azione di hackeraggio/attacco informatico che abbia colpito il/i sistema/i di apertura/chiusura ed avviamento del veicolo, l'Impresa corrisponde un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il ripristino o, se necessario, per la sostituzione dei componenti non riparabili o non ripristinabili in sicurezza.

Un indennizzo verrà riconosciuto all'assicurato qualora il veicolo, pur non avendo subito alcun danno materiale e diretto, sia stato reso inutilizzabile in tutto o in parte a seguito di un'azione di hackeraggio/attacco informatico anche se volta a richiedere un riscatto per la rimessa in esercizio del veicolo stesso (utilizzo del c.d. ransomware). L'indennizzo è corrisposto a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il ripristino o, se necessario, per la sostituzione dei componenti non riparabili o non ripristinabili in sicurezza.

La copertura è prestata **con il limite massimo di indennizzo pari a €1.000, per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa.**

#### **ESCLUSIONI**

**La copertura non opera a seguito di:**

- attività di hackeraggio o, in generale, di attacco informatico che abbia comportato danni derivanti dalla perdita di dati, alle apparecchiature non stabilmente fissate al veicolo o subito dalle schede SIM anche se inserite al servizio di apparecchi assicurati;
- danni derivanti dalle attività di cui sopra avvenute per il tramite di piattaforme informatiche o strumentazioni o azioni di proprietà e/o compiute da enti/soggetti che esercitano l'attività di fornitori di servizi di riparazione e/o fornitura o gestione di software, comprese le case costruttrici e i concessionari;
- attività di hackeraggio o, in generale, di attacco informatico che abbia colpito indirettamente il veicolo;
- manomissione degli impianti o del software operata dall'assicurato o da terzi con il consenso dell'assicurato.

#### **ESTENSIONE DANNI AGLI APPARECCHI DI RICARICA**

In relazione agli eventi coperti dalle “Garanzie speciali”, sono compresi - **con il limite di € 600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa** - i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria), nonché quelli subito dalle apparecchiature di ricarica fisse (colonnine), **se di proprietà** dell'Assicurato.

#### **2.5) GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE**

##### **“ESTENSIONE LITHIUM” – GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE**

**Operante solo per “Urto o collisione con animali” - opzione “b” (massimale pari al valore commerciale), se operante in polizza la garanzia Imprevisti da circolazione.**

In relazione agli eventi assicurati dalla copertura “Urto o collisione con animali” contenuta nella garanzia “Imprevisti da circolazione”, sono compresi - **con il limite di €600 e per non più di un sinistro avvenuto nella stessa annualità assicurativa**

- i danni conseguenti a sinistro indennizzabile subito dalle apparecchiature di ricarica mobili in dotazione al veicolo (cavo di ricarica e carica batteria).

#### **2.6) INFORTUNI**

##### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Sono compresi anche gli infortuni dovuti all'effetto di scariche elettriche (folgorazione) generate dall'impianto elettrico o dalle batterie, di qualunque tipo (avviamento o trazione), in dotazione al veicolo assicurato.

## 2.7) ASSISTENZA

### **Riservata ad autovetture uso privato esclusivamente elettriche**

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

**AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa** (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

### **Articolo 1 – VALIDITA' TERRITORIALE**

L'assicurazione, **salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie**, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. **Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.**

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito [www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze](http://www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze).

### **Articolo 2 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA LITHIUM**

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con l'Impresa per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

### **Articolo 3 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE**

**Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:**

- danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

**Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:**

- conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

### **Articolo 4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE**

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni **non superiori a 60 giorni consecutivi**.

**La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.**

La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.

Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.

In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.

La Centrale Operativa non potrà corrispondere somme di denaro in cambio della rinuncia alle garanzie di assistenza previste in caso di sinistro.

La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.

Il Contraente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

**La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile per:**

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- il furto o il danneggiamento di accessori, bagagli, materiali e oggetti personali lasciati nel veicolo durante il trasporto dello stesso.

## SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

### Lithium Help Line

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a tematiche inerenti i veicoli elettrici, come per esempio la ricerca di punti di ricarica nelle vicinanze, la visualizzazione dell'"autonomia elettrica" con la carica in corso, la pianificazione dell'itinerario ottimale per la migliore gestione della ricarica oppure di informazioni basilari sui veicoli elettrici, la loro ordinaria gestione (inclusa la ricarica), la risoluzione telefonica delle più comuni problematiche specifiche dei veicoli elettrici, la Centrale Operativa mette a disposizione un team di operatori esperti per rispondere alle specifiche richieste o per risolvere il problema, ove possibile, direttamente al telefono.

### SOCCORSO STRADALE

La presente garanzia opera quando il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:

- incidente stradale;
- guasto meccanico o elettrico;
- malfunzionamento o blocco del software di gestione del veicolo dovuto anche ad azioni dolose di terzi tramite corruzione del software (attacchi cyber individuali), ad esclusione degli eventi che abbiano contemporaneamente coinvolto una pluralità di veicoli (attacchi cyber alla casa produttrice o altre pluralità di veicoli);
- batteria di avviamento scarica;
- esaurimento della carica del Battery Pack (solo per i BEV) o del carburante (solo per i PHEV);
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto;
- rottura o foratura pneumatici;
- rottura del cristallo del parabrezza.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso idoneo per intervenire sui veicoli elettrici per il relativo trasferimento, in accordo con l'Assicurato, sino alla carrozzeria più vicina convenzionata con l'Impresa o sino all'officina più vicina autorizzata dalla casa costruttrice, abilitate ad intervenire sui veicoli elettrici, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi.

In caso di immobilizzo del veicolo a seguito di esaurimento della carica del Battery Pack, qualora non sia stato possibile effettuare la ricarica sul posto come previsto dalla garanzia "INVIO OFFICINA MOBILE PER ESAURIMENTO DEL BATTERY PACK", la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento del veicolo fino alla più vicina stazione di ricarica, lasciando scegliere all'Assicurato tra tipologia di ricarica FAST o normale. L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di cinque eventi per anno; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi alla ricarica.**

Ove l'Assicurato desideri il trasferimento del veicolo presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di **essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il soccorso stradale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.**

Nell'impossibilità per la Centrale Operativa di provvedere all'intervento del mezzo di soccorso stradale entro un tempo massimo di due ore, l'Assicurato ha diritto al rimborso della spesa documentata e sostenuta in proprio per il soccorso stradale e delle spese documentate e sostenute in proprio entro 24 ore dall'evento per l'acquisto di pasti (bar, caffetteria, ristorante) con il **limite di €70,00 per persona**, in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

In aggiunta, in questo caso, i massimali economici delle altre garanzie previste dalla sezione A – Assistenza alla mobilità si intendono quadruplicati.

### INVIO OFFICINA MOBILE

Qualora, a seguito di guasto meccanico o elettrico, batteria di avviamento scarica, esaurimento del carburante (solo per i PHEV), rottura o foratura pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile idonea per intervenire sui veicoli elettrici. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento del veicolo come previsto dalla precedente garanzia "Soccorso Stradale."

L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile **fino ad un massimo di €150,00 per sinistro**; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.

**INVIO OFFICINA MOBILE PER ESAURIMENTO DELLA CARICA DEL BATTERY PACK**

Qualora, a seguito di esaurimento della carica del Battery Pack, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la ricarica sul posto, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile e attrezzata per fornire la ricarica elettrica FAST erogabile in 30 minuti con il massimo di 5KWh, così da permettere di raggiungere autonomamente la più vicina stazione di ricarica disponibile. L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile e della energia ricaricata **fino ad un massimo di cinque eventi per anno**.

Se non fosse possibile effettuare la ricarica sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento del veicolo fino alla più vicina stazione di ricarica, secondo le modalità di erogazione previste dal paragrafo "SOCCORSO STRADALE".

**MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE**

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.**

**Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

**TAXI O SERVIZI DI MOBILITA' ALTERNATIVI**

La garanzia opera a seguito di traino secondo quanto normato nel paragrafo "SOCCORSO STRADALE", nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il trasferimento del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il trasferimento del veicolo venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi o, qualora disponibili e in accordo con l'Assicurato, di servizi di mobilità alternativi come ad esempio veicoli a noleggio con conducente NCC o car-sharing, oppure al rimborso, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, del costo sostenuto per il proprio spostamento, fino al **massimale complessivo di €80,00 per evento**.

**PRENOTAZIONE ALBERGHIERA**

A seguito di traino secondo quanto normato nel paragrafo "SOCCORSO STRADALE", quest'ultima, in caso di necessità, organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.**

**RIENTRO AL DOMICILIO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO – SPESE DI SOGGIORNO**

La garanzia opera qualora, a seguito di **traino secondo quanto normato nel paragrafo "SOCCORSO STRADALE"**, il veicolo **richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi **sino alla concorrenza del massimale di €550,00 per evento**.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe economica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio, così come previsto dal successivo punto "VEICOLO SOSTITUTIVO", **per un periodo massimo di due giorni**.

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico dell'Impresa le spese di pernottamento **fino a 4 giorni, con il limite massimo di €80,00 al giorno per persona e per evento**.

**RECUPERO DEL VEICOLO – RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA, DEMOLIZIONE, ABBANDONO LEGALE**

La garanzia opera qualora, a seguito di traino secondo quanto normato nel paragrafo "SOCCORSO STRADALE", il veicolo richieda riparazioni di **durata pari o superiore a 32 ore di manodopera**, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico dell'Impresa, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso l'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. **Ove l'Assicurato desideri il trasferimento del veicolo presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto**. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico dell'Impresa i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto con spese a carico dell'Impresa per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. **L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

#### INVIO DI UN AUTISTA PROFESSIONISTA

La garanzia opera a seguito di **infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza**. Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso **che le spese vive, quali carburante, ricariche elettriche o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo**.

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- documenti di assicurazione;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del veicolo.

L'Impresa non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sul veicolo.

#### VEICOLO SOSTITUTIVO

La garanzia opera in caso di guasto meccanico o elettrico, **incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, quando il veicolo resti immobilizzato in officina e ciò comporti una riparazione di durata pari o superiore alle 8 ore di manodopera certificata**, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'officina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo **ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione**.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata un'autovettura sostitutiva di categoria equivalente, comunque **non superiore ad un "Gruppo D" o "Categoria Compact"** e, laddove disponibile, ad alimentazione elettrica o ibrida. Viene assegnato un giorno di veicolo sostitutivo ogni 8 ore di manodopera, **fino ad un massimo di sette giorni**.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di noleggio presenti sul luogo.

**Le spese vive** quali carburante, ricariche elettriche, pedaggi autostradali, accessi ad aree a pagamento e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie **sono a carico dell'Assicurato**.

In caso di indisponibilità presso i noleggi convenzionati, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute in proprio e documentate per usufruire di un'auto sostitutiva così come sopra descritto **con il massimale di €70,00 al giorno**.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi o, qualora disponibili, di servizi di mobilità alternativi, oppure al rimborso, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, del costo sostenuto per il proprio spostamento, fino al **massimale complessivo di €80,00 per evento**.

**La prestazione non è operante per:**

immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;  
operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

#### AUTONOLEGGIO – SCONTI E AGEVOLAZIONI

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Centrale Operativa di Autonoleggio convenzionate in grado di offrirgli tariffe speciali e condizioni agevolate.

Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. **I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso**.

#### SEZIONE B - ASSISTENZA ALL'ESTERO

##### INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico dell'Impresa le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre **restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio**.

**Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).**

##### ANTICIPO DI CAUZIONE PENALE

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la **cauzione fino all'importo massimo di €6.000,00**, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata**.

**Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).**

##### ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il trasferimento del veicolo, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato,



di fatture fino ad un importo massimo di €500,00 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

**Validità territoriale:** Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

### SEZIONE C - ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo sostitutivo, per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che venga inoltrata via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.

Il veicolo sostitutivo messo a disposizione sarà di categoria equivalente, comunque non superiore ad un "Gruppo D" o "Categoria Compact".

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.

**Le spese vive** quali carburante, ricariche elettriche, pedaggi autostradali, accessi ad aree a pagamento e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di indisponibilità presso i noleggi convenzionati, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute in proprio e documentate per usufruire di un'auto sostitutiva così come sopra descritto con il massimale di €70,00 al giorno.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi o, qualora disponibili, di servizi di mobilità alternativi, oppure al rimborso, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, del costo sostenuto per il proprio spostamento, fino al massimale complessivo di €80,00 per evento.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore il veicolo a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione "ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ".

### DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico dell'Impresa le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

**Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:**

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato – codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito [www.aci.it](http://www.aci.it));
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

### RIMBORSO SPESE DI PRIMA NECESSITA' A SEGUITO DI FURTO DEL BAGAGLIO IN VIAGGIO

La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo assicurato in caso di viaggio al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato. L'Impresa rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, fino alla concorrenza del massimale di €150,00 per evento e per anno assicurativo. Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.

**La garanzia non opera nei seguenti casi:**

- danni agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;
- qualora il veicolo al momento del sinistro non fosse regolarmente chiuso a chiave oppure non fosse parcheggiato, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

### SEZIONE D - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

**PERSONE ASSICURATE:** le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo assicurato che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

### RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, l'Impresa garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a €200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

### RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati **a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.**

#### **TRASFERIMENTO AD UN CENTRO OSPEDALIERO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

**I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.**

#### **ASSISTENZA IN CASO DI RICOVERO O DECESSO ALL'ESTERO**

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato **superiore a 48 ore** o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico dell'Impresa, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore.

Inoltre, in caso di ricovero **superiore a 7 giorni** o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico dell'Impresa **fino a 10 giorni, col limite massimo di €80,00 al giorno.**

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico dell'Impresa, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese dell'Impresa.

**Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).**

#### **ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA**

**Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:**

**l'app AllianzNOW**

**Linea Verde**

**800 68 68 68**

**Telefono (anche per chiamate dall'estero)**

**+39 02 26 609 133**

**indicando con precisione:**

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza

Casella Postale 302

Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa saranno rimborsate **entro 20 giorni** dalla ricezione dei documenti giustificativi in originale, del codice IBAN e del Codice Fiscale.

**Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.**